

**LINEE GUIDA
PER LA REALIZZAZIONE
DEL SERVIZIO PUBBLICO DISTRETTUALE DI
ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIOASSISTENZIALE ED EDUCATIVA**

Legge regionale del Lazio n. 11 del 10 agosto 2016

Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 223 del 3 maggio 2016 e ss.mm.ii.

Approvato dal Comitato dei sindaci
in data 21 giugno 2017

PRIMA PARTE
DEFINIZIONE, FINALITÀ E DESTINATARI DEL SERVIZIO

Art. 1 - Definizione del Servizio

Il Servizio pubblico di assistenza domiciliare socioassistenziale ed educativa distrettuale, di seguito denominato Servizio, comprende l'insieme delle prestazioni, rese nel contesto di vita quotidiana della persona, finalizzate a favorire la permanenza delle persone fragili il più a lungo possibile nel proprio ambito familiare e sociale, promuovere la qualità della vita delle stesse e dei membri della famiglia, evitare o ridurre fenomeni di isolamento e di emarginazione sociale, prevenire il ricorso a forme di istituzionalizzazione e favorire processi di deistituzionalizzazione.

Art. 2 - Finalità e tipologie di utenza

Gli obiettivi, le prestazioni e le modalità di erogazione del Servizio si differenziano in funzione dei bisogni degli utenti e degli obiettivi definiti dal piano di assistenza personalizzato.

Il Servizio si rivolge alle seguenti tipologie di utenza: persone anziane in condizione di parziale o totale non autosufficienza, persone con disabilità e persone minori di età.

In base alla tipologia di utenza il Servizio ha le seguenti finalità e si articola in:

a. Servizio di Assistenza domiciliare (SAD)

Persone anziane in condizione di parziale o totale non autosufficienza: Il servizio è volto al miglioramento della qualità della vita e a favorire il mantenimento della persona anziana in condizioni di fragilità sociale nel proprio ambiente di vita, attraverso il sostegno e il mantenimento dell'autosufficienza e dell'autonomia, all'accudimento delle persone anziane totalmente non autosufficienti e all'interazione con la rete familiare e sociale.

Persone con disabilità: Il servizio offre una risposta assistenziale ai bisogni delle persone con disabilità, anche minori, al fine di favorirne l'autonomia, l'indipendenza, l'inclusione sociale, la prevenzione e la riduzione del disagio sociale e del rischio di emarginazione, offrendo altresì sostegno e sollievo alle loro famiglie nel compito di accudimento.

b. Servizio educativo domiciliare (SED)

Persone minori di età: Il servizio svolge per i minori funzioni di supporto educativo- psicologico e di prevenzione e riduzione del disagio, effettua interventi finalizzati all'acquisizione delle abilità personali e sociali e favorisce la costruzione di un rapporto positivo con i genitori e con il mondo degli adulti, compresa la mediazione nelle relazioni interpersonali.

Art. 3 - Destinatari

Il Servizio si rivolge alle persone individuate secondo le tipologie di cui al precedente articolo 2 residenti nei comuni del Distretto Sociale della Bassa Sabina – ambito territoriale n. 2 della provincia di Rieti.

SECONDA PARTE
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)

Art. 4 - Il Titolo di Cura ed Assistenza (TCA)

Il SAD è svolto attraverso l'assegnazione del Titolo di cura ed assistenza (TCA).

Il titolo di cura ed assistenza è la modalità attraverso cui si intende favorire la centralità della figura e del ruolo attivo del cittadino/utente e la sua partecipazione alla definizione delle strategie e delle modalità di risposta ai propri bisogni nell'ambito del Piano personalizzato di assistenza (PPA) di cui all'art. 7.

Il Titolo di cura ed assistenza (TCA) consiste in un titolo di pagamento utilizzabile da parte dell'utente del Servizio per acquistare le prestazioni assistenziali domiciliari, assegnate in base al proprio Piano personalizzato, presso i soggetti iscritti al Registro distrettuale di accreditamento dei soggetti erogatori dei servizi alla persona.

Il TCA è assegnato all'utente in ordine di graduatoria e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, in seguito a specifico avviso pubblico emanato di norma annualmente dal responsabile dell'Ufficio di Piano.

L'assegnazione del TCA può essere richiesta anche successivamente alla scadenza indicata dall'avviso pubblico. Tali richieste saranno valutate in funzione del bisogno socioassistenziale e poste in lista di attesa.

Il TCA ha il valore economico corrispondente al monte ore massimo mensile assegnato di prestazioni domiciliari. In caso di indisponibilità o assenza dall'abitazione dell'utente nei giorni e negli orari concordati, le prestazioni non effettivamente svolte non possono essere cumulate o recuperate nel o nei mesi successivi.

L'utente beneficiario del TCA comunica la sua scelta del soggetto accreditato per la realizzazione del Piano personalizzato di assistenza all'Ufficio di Piano che provvederà a rimborsare al soggetto accreditato le prestazioni effettivamente svolte.

Il diritto di scelta si esercita al momento dell'attivazione del TCA. Eventuali variazioni del soggetto accreditato scelto possono essere richieste e saranno valutate solo per gravi e giustificati motivi.

Art. 5 - Organizzazione del Servizio

La programmazione e l'organizzazione delle attività sono affidate al responsabile dell'Ufficio di Piano, o suo delegato, che opera secondo le presenti linee guida e in coerenza con la vigente programmazione regionale.

Il responsabile dell'Ufficio di Piano con specifico atto determinativo: approva l'avviso pubblico, approva la graduatoria dei potenziali destinatari definita sulla base della valutazione del bisogno socioassistenziale, assegna o revoca il TCA, definisce e aggiorna periodicamente la lista di attesa.

Il coordinamento del Servizio di assistenza domiciliare (SAD) è affidato all'Unità funzionale dell'Area non autosufficienza e disabilità del Servizio Sociale distrettuale.

L'Unità Funzionale ha il compito di svolgere le seguenti azioni: informazione e orientamento, valutazione del bisogno socio assistenziale, istruttoria delle domande, definizione PPA e del TCA, proposta di attivazione Servizio attraverso l'assegnazione del TCA (o di Inserimento in lista di attesa), monitoraggio dell'andamento del Servizio, rilevazione delle criticità e individuazione delle azioni correttive di concerto con il soggetto gestore delle prestazioni; raccolta dei dati utili alla programmazione del Servizio; coordinamento dei soggetti accreditati anche ai fini della omogeneità delle procedure.

Art. 6 - Valutazione del bisogno socioassistenziale

La presa in carico e la definizione del livello di intensità assistenziale della persona che richiede il TCA viene svolta dalle unità funzionali di cui al precedente art. 5, tenendo conto anche di specifiche necessità, oggetto di valutazioni multidimensionali per le singole tipologie di persone destinatarie del servizio, in collaborazione con la famiglia ed eventualmente con l'Azienda sanitaria locale.

La valutazione del bisogno socio assistenziale è volta alla definizione della priorità di accesso al Servizio ed è svolta in base ai seguenti criteri ed elementi:

- Il livello delle autonomie nelle funzioni della vita quotidiana, nella mobilità e nel funzionamento cognitivo e relazionale di base;
- La situazione economica;
- Il livello di supporto della rete sociale e familiare;
- la situazione abitativa;
- il rischio di istituzionalizzazione.

Art. 7 - Piano Personalizzato di Assistenza

In seguito all'inserimento in graduatoria è predisposto un Piano Personalizzato di Assistenza (PPA) sulla base dei bisogni rilevati, così come stabilito dall'articolo 6 della legge regionale n. 20/2006 e disciplinato dagli articoli 52/53 della legge regionale n. 11/2016.

Il PPA, elaborato dall'unità funzionale competente del Servizio sociale distrettuale, è condiviso e accettato dalla persona destinataria del servizio, dai suoi familiari, e sottoscritto dal soggetto gestore del servizio. La sua attuazione e la sua efficacia viene verificata dall'Unità funzionale del Servizio sociale cui è affidato il coordinamento tecnico del servizio.

Il PPA contiene: gli obiettivi da raggiungere, la durata del piano, la tempistica per le verifiche dell'obiettivo, il tipo di prestazioni, le modalità ed i tempi di attuazione, la tipologia e l'intensità assistenziale, l'indicazione del soggetto accreditato scelto dall'utente, i giorni e gli orari di programmazione della prestazione domiciliare, il responsabile del piano, il numero e il nome degli operatori domiciliari, il sistema di monitoraggio e verifica dell'intervento e la sua tempistica, il costo orario del servizio e il contributo di partecipazione a carico dell'utente secondo quanto definito dal comitato istituzionale.

Il PPA è monitorato ed eventualmente aggiornato ogni sei mesi, salvo minore periodicità qualora sopravvengano variazioni dei bisogni dell'utente o esigenze non previste.

Art. 8 - Partecipazione al Costo del Servizio

È previsto un contributo di partecipazione al costo del Servizio a carico dell'utente. Tale contributo è progressivo e proporzionale all'ammontare dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) relativo al nucleo familiare della persona assistita.

Il Comitato istituzionale definisce e aggiorna, di norma annualmente, le modalità di determinazione del contributo di partecipazione al costo del Servizio, il suo ammontare e le eventuali deroghe previste nei casi di particolare disagio socioeconomico, attestato e documentato con relazione scritta dall'assistente sociale referente.

I Comuni di residenza degli utenti possono comunque deliberare autonomamente che tale contributo di partecipazione, stabilito secondo i criteri di cui ai precedenti commi, sia posto, anche parzialmente, a carico dei propri bilanci.

Come previsto dal D.P.C.M. n. 159/2013, l'attestazione ISEE ha validità fino al 15 gennaio di ogni anno. L'utente, destinatario del TCA al quale sia stato attivato il Servizio e la cui attestazione ISEE sia scaduta, presenta tempestivamente la nuova attestazione ISEE all'Ufficio di Piano presso il Comune capofila.

Qualora non venga presentata la nuova attestazione ISEE in corso di validità, il Servizio e conseguentemente l'assegnazione del TCA sono sospesi d'ufficio dal primo aprile e revocati dal primo maggio.

Art. 9 - Sospensione e revoca del Servizio

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è temporaneamente sospeso o definitivamente revocato in caso di:

- a. Richiesta scritta dell'utente o del familiare che se ne prende stabilmente cura;
- b. Trasferimento di residenza in un comune non compreso nel Distretto sociale della Bassa Sabina ambito territoriale RI/2;
- c. Messa in atto e/o reiterazione di comportamenti o atteggiamenti aggressivi o non rispettosi, da parte dell'utente o di suoi familiari, nei confronti del personale di servizio (molestie, aggressioni anche verbali, minacce, ecc.);
- d. Mancato versamento del contributo di partecipazione al costo del Servizio in seguito a due solleciti formali;
- e. Assenze ripetute nei giorni ed orari programmati per lo svolgimento dell'intervento assistenziale in mancanza di congruo preavviso;
- f. Assenza prolungata (un mese o più) per ricoveri socio assistenziali o sanitari;
- g. Soggiorni climatici o da parenti;
- h. mancata presentazione dell'attestazione ISEE in corso di validità nei termini di cui al precedente art. 8.

Art. 10 - Valutazione del Servizio

La valutazione del Servizio è un processo dinamico, multifattoriale e continuo che si basa sulla circolarità e facilità di accesso e scambio delle informazioni tra tutti i soggetti coinvolti: utente e familiari, operatore domiciliare e coordinatore dei soggetti erogatori, Servizio sociale e Ufficio di Piano. A questi si aggiunge la rete di sostegno presente attorno al destinatario del Servizio: medico o pediatra di base, servizi territoriali della Asl, scuole, altri servizi pubblici o del privato sociale, volontariato, familiari non conviventi, vicini, ecc.

Le informazioni e gli aggiornamenti sono regolarmente annotati nella cartella personale dell'utente dal responsabile del caso dell'unità funzionale di cui all'art. 5.

Altri strumenti di valutazione sono:

- Relazione sintetica mensile del responsabile del soggetto accreditato;
- Questionari di valutazione del servizio compilati dagli utenti e/o dai loro familiari;
- Visite domiciliari da parte del Servizio sociale;
- Riunioni di coordinamento con gli assistenti domiciliari;
- monitoraggio e valutazione delle non conformità delle prestazioni domiciliari rispetto al PPA e dell'efficacia delle azioni correttive;
- monitoraggio e valutazione dei reclami e delle segnalazioni di disservizio da parte degli utenti e delle loro famiglie.

Art. 11 - Attivazione del Servizio

L'iter di attivazione del SAD per l'assegnazione del TCA è articolato come segue:

- A. In seguito all'avviso pubblico per l'assegnazione dei Titoli di cura e assistenza, i potenziali destinatari, o in caso di non autosufficienti o minori le persone che se ne prendono stabilmente cura, presentano richiesta di attivazione del Servizio allegando copia dell'attestazione ISEE in corso di validità. La domanda è presentata all'Ufficio di Piano presso il comune capofila di Poggio Mirteto anche tramite il Comune di residenza.
- B. Le domande di attivazione sono registrate, esaminate e poste in istruttoria secondo l'ordine di ricevimento. Hanno comunque precedenza in istruttoria le domande dalle quali possa desumersi uno stato di grave ed urgente bisogno di intervento.
- C. L'Ufficio di Piano può chiedere ogni ulteriore documentazione ritenuta utile ai fini dell'istruttoria sull'ammissibilità formale della richiesta.
- D. L'unità funzionale competente attiva l'istruttoria tecnica volta alla valutazione del bisogno socio assistenziale. Tale istruttoria viene svolta attraverso una o più visite domiciliari e ogni altro strumento utile ad acquisire o approfondire le informazioni e la documentazione necessarie ad una adeguata valutazione della condizione della persona potenzialmente destinataria del Servizio. L'istruttoria tecnica si conclude con l'assegnazione di un punteggio ponderato che tiene conto dei criteri prioritari di cui all'art. 6 e con l'inserimento in graduatoria approvata dal responsabile dell'Ufficio di Piano con specifico atto determinativo.
- E. L'elenco dei destinatari è approvato con provvedimento del responsabile dell'Ufficio di Piano ed è determinato assegnando in ordine di graduatoria il Titolo di Cura ed Assistenza in funzione del bisogno socioassistenziale rilevato e fino ad esaurimento del monte ore complessivo disponibile per il Servizio.
- F. Le richieste idonee ma collocate in graduatoria in una posizione non utile ai fini dell'assegnazione del TCA sono inserite in lista di attesa.
- G. le domande di attivazione pervenute dopo la scadenza dei termini dell'avviso pubblico sono valutate ed inserite in lista di attesa a cadenza quadrimestrale.
- H. in seguito all'approvazione dell'elenco dei destinatari del TCA, questi sottoscrivono il PPA di cui all'art. 7 indicando il soggetto scelto per l'erogazione del Servizio tra quelli iscritti allo specifico Registro distrettuale di accreditamento.

Art. 12 - Interventi domiciliari di emergenza

Le richieste relative ad interventi che rivestono il carattere della straordinarietà e della grave urgenza sono attivati, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie, secondo una procedura di emergenza senza essere inserite in lista di attesa.

Tali interventi sono attivati a tempo determinato per periodi non superiori a tre mesi eventualmente prorogabili nel caso in cui persistano le condizioni d'urgenza e non vi siano le condizioni per l'attivazione degli stessi interventi secondo la procedura ordinaria.

Gli interventi domiciliari di emergenza sono attivati nei casi di:

- a. utenti in dimissioni protetta;
- b. utenti affetti da patologie oncologiche e/o in stato terminale;
- c. Altre gravissime esigenze da valutare caso per caso.

Art. 13 – Obiettivi specifici e prestazioni rivolte alle persone anziane parzialmente o totalmente non autosufficienti

Il Servizio di Assistenza domiciliare rivolto alle persone anziane persegue i seguenti obiettivi specifici:

- Migliorare la qualità della vita attraverso il sostegno all'autosufficienza;
- Prevenire il ricorso a forme di istituzionalizzazione e favorire i processi di deistituzionalizzazione;
- Mantenere e sollecitare le autonomie personali;
- Mantenere e sollecitare le capacità relazionali e di socializzazione;
- Offrire il sostegno alla mobilità personale;
- Offrire il lavoro di cura delle persone anziane non autosufficienti;
- Offrire sostegno e sollievo al nucleo familiare e a chi si prende cura dell'anziano.

Il Servizio di Assistenza domiciliare svolge le seguenti prestazioni:

- Cura e igiene della persona anziana;
- Cura degli ambienti di vita utilizzati dalla persona anziana;
- Aiuto nella gestione della vita quotidiana;
- Attività per lo sviluppo, recupero e mantenimento di abilità nell'ambito della autosufficienza;
- Attività per lo sviluppo ed il mantenimento dell'autonomia personale;
- Attività per lo sviluppo ed il mantenimento delle autonomie sociali;
- Attività per stimolare la capacità di gestione del tempo libero e di relazione con gli altri;
- Attività per il potenziamento delle reti formali ed informali;
- Accompagnamento nei luoghi di impegno ed interesse personale finalizzati all'espletamento del PPA;
- Altre attività in base al PPA.

Art. 14 – Obiettivi specifici e prestazioni rivolte alle persone con disabilità

Il Servizio di Assistenza domiciliare rivolto alle persone con disabilità, anche di minore età, persegue i seguenti obiettivi specifici:

- Favorire l'autorealizzazione della persona con disabilità a vivere nella società;
- Migliorare la qualità della vita attraverso il sostegno all'autosufficienza;
- Migliorare e stimolare le autonomie personali e sociali;
- Favorire e promuovere la partecipazione sociale mediante il coinvolgimento alla vita di relazione e l'inserimento nella comunità territoriale;
- Offrire sostegno e sollievo ai familiari favorendo la possibilità di vivere momenti di svago, sollievo e tempo libero;
- Favorire la mobilità personale, al fine di migliorare l'autonomia personale;
- Prevenire forme di istituzionalizzazione e favorire i processi di deistituzionalizzazione;
- Promuovere percorsi di empowerment personale e familiare.

Il Servizio di Assistenza domiciliare svolge le seguenti prestazioni:

- Cura e igiene della persona con disabilità;

- Cura degli ambienti di vita utilizzati dalla persona con disabilità;
- Attività specifiche per lo sviluppo, recupero e mantenimento di abilità nell'ambito della autosufficienza nel proprio ambiente di vita;
- Sostegno nell'attività genitoriale e familiare;
- Attività specifiche per lo sviluppo ed il mantenimento dell'autonomia personale;
- Attività specifiche per lo sviluppo ed il mantenimento delle autonomie sociali;
- Attività per stimolare la partecipazione ad iniziative culturali, sportive, ricreative anche in collaborazione con la famiglia;
- Attività per il potenziamento delle reti formali ed informali;
- Accompagnamento nei luoghi di impegno ed interesse personale finalizzati all'espletamento del PPA.

TERZA PARTE

SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE ALLE PERSONE DI MINORE ETA' (SED)

Art. 15 - Obiettivi del Servizio educativo domiciliare

Il Servizio Educativo Domiciliare persegue i seguenti obiettivi specifici:

- favorire la permanenza del minore nel proprio nucleo familiare e prevenire e ridurre il rischio di istituzionalizzazione;
- sviluppare le autonomie del bambino e le capacità di cura della sua persona, delle relazioni interpersonali, dell'apprendimento e dell'affettività;
- favorire il miglioramento dei rapporti interpersonali familiari, in particolare della relazione genitori-figli, nel rispetto dei valori e della cultura di ciascuna famiglia;
- sostenere la relazione del sistema familiare con i contesti istituzionali (scuola, ambiti culturali e ricreativi) e con la rete parentale e la comunità locale in genere.

Art. 16 - Organizzazione del Servizio educativo domiciliare

La programmazione e l'organizzazione delle attività sono affidate al responsabile dell'Ufficio di Piano, o suo delegato, che opera secondo le presenti linee guida e in coerenza con la vigente programmazione regionale.

Essendo i destinatari il Servizio rivolto a persone minori di età che vivono in nuclei familiari in difficoltà nell'esercizio delle funzioni educative, la partecipazione del minore e delle figure genitoriali è garantita limitatamente alla condivisione, se e quando possibile, degli obiettivi e delle strategie del Progetto educativo individualizzato (PEI).

Non è prevista la partecipazione della famiglia al costo del Servizio.

Il coordinamento del Servizio educativo domiciliare (SED) è affidato all'Unità funzionale dell'Area Minori e famiglie del Servizio Sociale distrettuale.

L'Unità Funzionale ha il compito di svolgere le seguenti azioni: informazione e orientamento, valutazione dei bisogni socio-psico-educativi, istruttoria delle domande, definizione del Progetto Educativo Individualizzato (PEI), proposta di attivazione Servizio o di Inserimento in lista di attesa, monitoraggio dell'andamento del Servizio, rilevazione delle criticità e individuazione delle azioni correttive di concerto con il soggetto gestore delle prestazioni educative domiciliari; raccolta dei dati utili alla programmazione del Servizio; colloqui con il minore, con la famiglia e con le figure significative della rete sociale e familiare del minore destinatario del Servizio.

Art. 17 - Valutazione del bisogno di sostegno socio-psico-educativo e definizione del Progetto Educativo individualizzato (PEI)

La presa in carico da parte dell'Unità funzionale di cui al precedente articolo 16 avviene attraverso la valutazione del bisogno e la definizione del Progetto Educativo individualizzato.

La valutazione del bisogno socio assistenziale è volta alla verifica dell'appropriatezza del SED in relazione alla situazione segnalata, alla definizione della priorità di accesso al Servizio ed alla successiva eventuale definizione del PEI.

Ai fini di tale valutazione sono considerati i seguenti criteri ed elementi:

- Il disagio psicosociale del/la bambino/a, ragazzo/a;
- Il grado di consapevolezza da parte dei genitori dell'effettivo disagio del bambino/ragazzo;
- l'adeguatezza delle competenze genitoriali;
- l'eventuale rischio di allontanamento del minore dalla famiglia;
- il grado di fragilità sociale e/o psicologica dei genitori;
- la presenza/assenza di figure educative di prossimità alternative o di appoggio ai genitori;
- la presenza di uno o più eventi critici che la famiglia ha gravi difficoltà a fronteggiare;
- la situazione socio-economica del nucleo familiare del minore;
- la presenza di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria minorile.

Il Progetto educativo individualizzato contiene: gli obiettivi da raggiungere sia riferiti al minore sia al nucleo familiare, la durata del progetto, la tipologia delle attività educative, le modalità ed i tempi di attuazione, il responsabile del piano, il numero e il nome degli operatori domiciliari, il sistema di monitoraggio e verifica dell'intervento e la sua tempistica, i soggetti della rete sociale e familiare coinvolti nel progetto.

Il PEI è realizzato e coordinato dall'Unità funzionale di cui all'art. 16 in collaborazione con il soggetto affidatario delle prestazioni educative domiciliari.

Art. 18 - Attivazione del Servizio

- A. La proposta di attivazione del Servizio è inviata all'Ufficio di Piano presso il Comune capofila dal responsabile dei Servizi sociali del Comune di residenza del minore con allegata la relazione dettagliata dell'assistente sociale referente per il caso.
Qualora il Servizio Educativo Domiciliare sia prescritto da un provvedimento dell'Autorità giudiziaria minorile il responsabile dei servizi sociali lo indica nella domanda e allega, assieme alla relazione tecnica dell'assistente sociale, copia dell'atto.
- B. Le proposte di attivazione sono registrate, esaminate e poste in istruttoria secondo l'ordine di ricevimento. Hanno comunque precedenza in istruttoria i casi rispondenti a domande o segnalazioni dalle quali possa desumersi uno stato di grave e urgente bisogno di intervento.
- C. L'Ufficio di Piano può chiedere eventualmente ulteriore documentazione ritenuta utile per una adeguata e completa istruttoria socioeducativa e amministrativa della richiesta di attivazione.
- D. Successivamente, l'Unità funzionale competente del Servizio sociale distrettuale attiva l'istruttoria tecnica volta alla valutazione del bisogno socio-psico-educativo. Tale istruttoria viene svolta attraverso uno o due colloqui con i genitori del minore, una visita domiciliare, un colloquio con il minore se di età superiore agli 11 anni e ogni altro strumento utile ad acquisire le informazioni necessarie ad una adeguata valutazione della condizione del minore potenzialmente destinatario del Servizio.
- E. La valutazione tecnica si conclude con una relazione di attivazione/non attivazione del SED che viene trasmessa al Servizio inviante.
- F. nel caso in cui sia stata valutata l'opportunità di attivare il SED la relazione dell'unità funzionale fornisce un giudizio di priorità attraverso l'assegnazione di un punteggio ponderato che tiene conto dei criteri prioritari di cui all'art. 17 e si procede all'inserimento in graduatoria per la conseguente attivazione del Servizio o, qualora non vi siano disponibilità, all'inserimento in lista d'attesa.
- G. Il posizionamento in graduatoria, il punteggio assegnato e l'avvenuto inserimento in lista di attesa sono approvati con atto determinativo dal responsabile dell'Ufficio di Piano
- H. L'attivazione del Servizio è disposta dal Responsabile dell'Ufficio di Piano, o suo delegato, seguendo l'ordine di posizionamento in graduatoria distrettuale e verificata la disponibilità del monte ore, sulla base del Progetto Educativo Individualizzato (PEI).

- I. Il PEI, elaborato dall'unità funzionale competente è condiviso e sottoscritto dall'assistente sociale referente del caso, dal coordinatore e dall'educatore domiciliare incaricato dell'impresa sociale affidataria del Servizio e dai genitori del minore.

Art. 19 – Durata dell'intervento educativo domiciliare

Il progetto Educativo Domiciliare ha una durata massima di sei mesi, eccezionalmente prorogabile di ulteriori quattro mesi.

La proposta di proroga è redatta dall'unità funzionale competente ed è subordinata a una nuova valutazione secondo quanto indicato all'articolo 17 e alla conseguente definizione di un nuovo PEI.

L'intervento si conclude con una relazione di restituzione dell'unità funzionale competente, condivisa con il minore destinatario e la sua famiglia e trasmessa al Servizio inviante.

QUARTA PARTE DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 20 - Attuazione graduale delle Linee guida

In fase di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2017 si procede a una attuazione graduale delle presenti Linee guida al fine di garantire la continuità del Servizio e procedere alla emanazione dell'avviso pubblico e alla procedura di valutazione delle richieste e assegnazione dei TCA.

L'attuazione delle presenti Linee guida a regime è prevista dal primo gennaio 2018.

Dal primo settembre 2017 il monte ore assegnato sulla base dei Piani assistenziali attivi al momento dell'approvazione delle presenti Linee guida viene commutato in Titolo di Cura ed Assistenza ai sensi del precedente art. 4.

Al fine di consentire agli attuali utenti del Servizio di poter scegliere entro il 31 agosto 2017 il soggetto gestore dei Servizi alla persona accreditato, l'Ufficio di Piano e il Servizio sociale hanno il compito di comunicare agli utenti attualmente in carico:

- a. l'ammontare, in termini di monte ore, del TCA spettante su base mensile dal primo settembre 2017 corrispondente al monte ore dell'attuale Piano assistenziale;
- b. l'elenco dei soggetti erogatori accreditati;
- c. le nuove modalità di organizzazione del Servizio nella fase transitoria;
- d. il Piano Personalizzato di Assistenza aggiornato ai sensi dell'art. 7.

Entro il 31 agosto 2017 gli utenti attualmente in carico al Servizio sottoscrivono il nuovo PPA come definito al precedente art. 7 tra l'altro indicando il soggetto accreditato prescelto per l'erogazione dei Servizi domiciliari.

Dal primo settembre 2017 l'erogazione del Servizio di assistenza domiciliare distrettuale viene svolta attraverso lo strumento del Titolo di Cura ed Assistenza assegnato agli utenti che possono utilizzarlo per l'acquisto delle prestazioni presso i Soggetti erogatori dei Servizi alla persona iscritti allo specifico Registro distrettuale.

Art. 21 – Rinvio alla normativa regionale

Per quanto non definito nelle presenti Linee guida si fa riferimento alla normativa regionale ed in particolare alla Legge regionale del Lazio n. 11/2016 e alla Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 223/2016 così come modificata dalla DGR n. 88/2017.